

Responsabilità medica

Errata diagnosi e nesso di causalità nelle condotte omissive

Ancora un caso di richiesta di risarcimento **danni da responsabilità medica**. Il **Tribunale di Milano** (Sentenza, Sez. V, 12/10/2005, n. 10942), investito della questione – e conformandosi alla nota sentenza di Cassazione penale, sez. un., n. 30328/2002 – osserva che in tanto può affermarsi che, operata l'eliminazione mentale dell'antecedente costituito dalla condotta umana omessa, il risultato dannoso non si sarebbe prodotto, in quanto si possa sapere «già da prima» che sicuramente da una certa condotta attiva o omissiva scaturisce un determinato evento.

Tale consapevolezza può essere desunta dall'esperienza tratta da attendibili risultati di generalizzazione dell'esperienza comune (c.d. massime d'esperienza) oppure sussumendo l'evento sotto leggi scientifiche esplicative dei fenomeni (c.d. leggi di copertura), frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico.

Non è, quindi, consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma del nesso causale poiché il giudice deve verificare la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, cosicché, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stato condizione necessaria dell'evento lesivo con «alto o elevato grado di credibilità razionale» o «probabilità logica».

La conseguenza di tale assunto è che l'insufficienza, la contraddittorietà, l'incertezza del riscontro probatorio in ordine alla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionamento dubbio in base all'evidenza disponibile sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico nella produzione dell'evento lesivo, comportano l'esclusione della responsabilità .

Fonte: Danno e Responsabilità